



IL QUADRO GENERALE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI PER COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE, ALLA LUCE DEL DDL DI BILANCIO 2026

Stefania Dota
Vice Segretario ANCI

10 novembre 2025

LE NOVITÀ SUL CALCOLO DEL DM 17/3/2020

A partire dal 1° gennaio 2025 è stato disapplicato l'articolo 5 del DM 17 marzo 2020, pensato come transizione al nuovo sistema.

Non sono più operativi:

1. Le percentuali massime di incremento del personale in servizio
2. L' utilizzo delle vecchie facoltà assunzionali antecedenti il 2020
3. L'incremento forfetario di € 38.000 per i piccoli Comuni in Unione

Inoltre, è scattato il regime limitativo per i Comuni collocati in "*terza fascia*" di virtuosità

LE NOVITÀ SUL CALCOLO DEL DM 17/3/2020

Le opportunità per i Comuni molto virtuosi

Senza l'art. 5 non vi sono più meccanismi di contenimento della crescita potenziale di spesa di personale: per il primo quinquennio, l'ancoraggio all'anno 2018 imponeva un approdo graduale al principio di virtuosità finanziaria.

Dal 2025 i Comuni hanno potuto quindi espandere la propria spesa fino alla soglia prevista all'art. 4, senza ulteriori limitazioni.

LE NOVITÀ SUL CALCOLO DEL DM 17/3/2020

I Comuni in "*seconda fascia*"

Non ci sono state variazioni per l'anno 2025 per i Comuni che superavano i valori percentuali dell'art. 4 ma non per quelli dell'art. 6 del DM del 17 marzo 2020 (Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e entrate correnti è risultato superiore al valore soglia individuato dal decreto)

L'obbligo è rimasto invariato: migliorare il rapporto spesa di personale su entrate correnti rispetto all'ultimo consuntivo approvato.

Questa situazione non preclude le assunzioni: occorre però un'analisi approfondita delle tendenze attuali e future sulla spesa di personale e sulle entrate correnti.

LE NOVITÀ SUL CALCOLO DEL DM 17/3/2020

Le voci da detrarre alla spesa di personale

L'esperienza applicativa ha contribuito a correggere il puro dato del macroaggregato 101 con varie eccezioni:

❖ **SPESE ETEROFINANZIATE:** *Art. 57 comma 3-septies DL 104/2020*

A decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni (...), finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

❖ **SEGRETARI IN CONVENZIONE:** *Art. 3 DM 21/10/2020*

Ciascun ente convenzionato, capofila e non, calcola i costi del Segretario nella propria quota parte, senza considerare le entrate da rimborsi.

LE NOVITÀ SUL CALCOLO DEL DM 17/3/2020

Altre voci da detrarre alla spesa di personale

Finalità	Riferimento
Assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR (finanziamento da quadro economico)	Art. 1 comma 1 DL 80/2021
Assunzioni per Comuni inferiori a 5000 abitanti su interventi PNRR	Art. 31-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 152/2021
Assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP	Art. 1, c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 L. Bilancio n. 234/2021
Stabilizzazione del personale ex-LSU/LPU	Art. 1, comma 495, L. Bilancio n. 160/2019
Stabilizzazione del personale impiegato presso i comuni dei crateri sismici	Art. 57, comma 3, del D.L. n. 104/2020
Incentivi funzioni tecniche	Varie pronunce CdC

LE NOVITÀ SUL CALCOLO DEL DM 17/3/2020

Il turnover nei Comuni in "terza fascia"

Dal 2025 si è realizzata dunque l'unica sanzione espressamente indicata dal DM: l'applicazione del turnover al 30% per i Comuni meno virtuosi.

I Comuni che superano i valori della Tabella 3, di cui all'art. 6, sono tenuti ad assumere solo nella misura del 30% rispetto al valore delle cessazioni intervenute.

Solo al rientro in "seconda fascia", cioè all'aggiornamento del parametro da consuntivo approvato, sarà possibile ripristinare le ordinarie capacità assunzionali.

L'ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI

Incremento della componente stabile del Fondo risorse decentrate degli enti locali

Articolo 14, comma 1-bis, decreto-legge 25/2025

*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni **possono incrementare il Fondo risorse decentrate** destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al **48 per cento** delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.*

Componente stabile
del Fondo

+

Incarichi di Elevata
Qualificazione

≤

48% della spesa
sostenuta nel 2023 per
gli stipendi tabellari

L'ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI

Ambito di applicazione

La disposizione si applica al personale non dirigenziale di

Regioni

Città metropolitane

Province

Comuni

che registrano un'incidenza della componente stabile del Fondo risorse decentrate, maggiorata degli importi relativi agli incarichi di Elevata Qualificazione, sulla spesa per stipendi tabellari del 2023 inferiore al 48%.

La disposizione **non** si applica ai restanti enti locali definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e agli enti strumentali delle regioni e degli enti locali (articoli 31 e 114 del citato decreto legislativo)

L'ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI

Vincoli e deroghe

Articolo 14, comma 1-bis, decreto-legge 25/2025

L'incremento del Fondo avviene

nel rispetto

- dell'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
- dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione
- dell'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006

in deroga

- al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 27 giugno 2025

La circolare applicativa dell'articolo 14 comma 1bis, del dl 25/2025 sancisce alcuni punti fondamentali dell'applicazione della norma de qua:

1. Si applica anche alle **Unioni dei Comuni** utilizzando gli spazi assunzionali propri con la regola del turn over al 100 per cento ovvero utilizzando spazi assunzionali ulteriori ceduti dai Comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 comma 2 del TUEL
2. Consente di aumentare la parte stabile del Fondo
3. Si continuano ad applicare i tetti di spesa di cui ai commi 557, 557 quater e 562, dell'articolo 1 della legge 296/2006

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO

(DL 25/2025, ART. 4)

Interpretazione autentica concorsi pubblici (*comma 1*)

1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riserve di posti nei concorsi pubblici (*commi 2 e 3*)

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».

3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO

(DL 25/2025, ART. 4)

Premialità per servizio presso amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR (*comma 2-bis*)

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.

Sospensione delle limitazioni al numero di idonei in graduatoria per gli anni 2024 e 2025 (*comma 9*)

9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028 – AS 1689

Trattamento economico accessorio

Art. 120, comma 4

omissis

4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

